

Condizioni generali (CG) Assicurazione trasporti Compact

Edizione 10.2012

Sommario

A	Oggetto dell'assicurazione	C5	Salvaguardia ed esercizio dei diritti di rivalsa
A1	Definizione "Assicurazione trasporti Compact"	C6	Trasferimento dei diritti di proprietà
A2	Rischi e costi assicurati	C7	Richiesta di indennizzo e obbligo di pagamento
A3	Estensione territoriale	C8	Franchigia
A4	Copertura precauzionale	C9	Prescrizione
A5	Certificato di assicurazione	D	Durata dell'assicurazione
B	Estensione della copertura	D1	Durata contrattuale e disdetta
B1	Rischi e danni assicurati	E	Premio assicurativo
B2	Dazi doganali e imposte di consumo	E1	Calcolo del premio
B3	Merci non assicurate	E2	Imposta di bollo federale
B4	Rischi e danni non assicurati	E3	Compensazione fra premi e danni
B5	Limitazione dell'ammontare della prestazione	E4	Pagamento del premio
B6	Valore di assicurazione	E5	Rimborso del premio
B7	Mezzi di trasporto ammessi	F	Disposizioni generali
B8	Inizio e fine dell'assicurazione	F1	Obbligo di notifica
B9	Clausola sanzionatoria (Clausola di Embargo)	F2	Adeguamento contrattuale
C	Evento assicurato	F3	Cambiamento di proprietà
C1	Calcolo del danno	F4	Diritto applicabile e foro competente
C2	Valore di risarcimento	F5	Rapporto con la legge sul contratto di assicurazione (LCA)
C3	Doppia assicurazione	F6	Recapito dell'assicuratore
C4	Denuncia/Constatazione di sinistro e misure di recupero		

Indice analitico

Adeguamento contrattuale	F2	Diritti doganali	B2
Assicurazione a primo rischio	A2.2b - A2.2.f). C2	Disdetta	D1, F2, F3
Assicurazione trasporti Compact	A1	Disordini	B1.4b)
Attrezzature aziendali	A2.2d), A4.3, B8.6	Disposizioni generali	E
Attrezzi di lavoro	A2.2d)	Documenti commerciali	A2.2e)
Avaria generale	B1.6	Doppia assicurazione	C3
Bagaglio	A2.2e),A4.4,B1.3,B8.7	Durata del contratto	D1
Calcolo del danno	C1	Durata dell'assicurazione	D1
Calcolo del premio	E1	Durata dell'assicurazione	D
Cambiamento di proprietà	F3	Esclusioni	B4
Campionari	A2.2f), A4.5, B8.8	Esposizioni	A2.2a), A4.2, B8.4
Certificato di assicurazione	A5, C7	Estensione della copertura	B
Clausola di Embargo	B9	Estensione geografica	A2, A3, A4.1
Clausola sanzionatoria (clausola di Embargo)	B9	Evento assicurato	C
Commissario d'avaria	B1.7, C4	Fatturato assicurato	E1.1
Computer portatili	A2.2e)	Fiere	A2.2a), A4.2, B8.4
Constatazione del danno	C4	Foro competente	F4
Controversie legali	F4	Franchigia	C8
Copertura assicurativa	A2	Guerra	B10.4a)
Copertura precauzionale	A4	Imposta di bollo federale	E2
Costi	A2	Imposto sul consumo	B2
Costi assicurati	A2	Influssi della temperatura	B1.5
Costi di recupero	A2.2b)	Inizio e fine	B8
Costi di sgombero	A2.2b)	International Safety Management Code	B1.9., B7.1
Costi di smaltimento	A2.2b)	Legge	F4
Danni assicurati	B1	Legge sul contratto di assicurazione (LCA)	F5
Danni non assicurati	B4	Limite di prestazione	B5
Denuncia di sinistro	C4	Liquidi	B8.2
Diritti di proprietà	C6	Manipolazioni	A2.2c), B1.2, B8.5
Diritti di regresso	C5	Massimale	B5

Materiale dello stand	A2.2a)	Richiesta di indennizzo	C7
Materiale di servizio	A2.2d)	Rimborso del premio	E5
Merci congelate	B1.5	Rischi	A2, B1, B4
Merci non assicurate	B3	Rischi assicurati	B1
Merci refrigerate	B1.5	Rischi assicurati	A2
Mezzi di trasporto	B7	Rischi non assicurati	B4
Mine	B1.4c)	Scadenza dell'assicurazione	D1
Misure di recupero	C4	Sciopero	B1, 4b)
Obbligo di notifica	F1	Somma assicurata	B5
Obbligo di pagamento	C7	Soste intermedie	A2.1, B8.3
Oggetto dell'assicurazione	A	Sottoassicurazione	C2
Opzioni	A2.2, E1.2	Spese supplementari	A2.2b) B1.8, B1.9
Pagamento del premio	E4	Supporti dati	B4.3f
Premio assicurativo	E	Terrorismo	B1.4b)
Prescrizione	C9	Trasporti	A2.1
Primo rischio	C2	Valore di assicurazione	B2, B6
Recapito	F6	Valore di risarcimento	C2

Per agevolare la lettura del testo, l'utilizzo della forma maschile nelle presenti condizioni si intende riferito anche alla forma femminile.

Sono equiparati al contraente : l'avente diritto, l'assicurato e le persone delle cui azioni il contraente, l'avente diritto o l'assicurato sono tenuti a rispondere.

A Oggetto dell'assicurazione

A1 Definizione "Assicurazione trasporti Compact"

Il prodotto "Assicurazione trasporti Compact" assicura i rischi definiti nella polizza per il periodo di tempo pattuito, a fronte del versamento di un premio forfetario annuale. L'assicuratore ha facoltà di far esaminare tutta la documentazione relativa ai rischi assicurati in possesso del contraente.

A2 Rischi e costi assicurati

Condizione fondamentale per la garanzia assicurativa è la sussistenza di un interesse assicurabile del contraente o di un incarico a lui assegnato da un terzo affinché si predisponga la garanzia assicurativa.

2.1 Trasporti

Sono assicurate le merci indicate nella polizza durante il trasporto e le relative soste intermedie all'interno dell'estensione territoriale pattuita.

2.2 Opzioni:

- Se espressamente pattuito, l'assicurazione si intende estesa alle esposizioni e alle fiere, nonché ai trasporti collegati a tali iniziative all'interno dell'estensione territoriale prevista. È incluso nella garanzia anche il materiale dello stand. Il contraente deve disporre di una lista dettagliata degli oggetti e del loro valore;
- se espressamente pattuito sono assicurati inoltre a primo rischio i costi di sgombero, recupero e smaltimento nonché spese supplementari per viaggi/soggiorni, trasporti espressi e urgenti trasporti aerei e a mezzo posta aerea e ore straordinarie in relazione a un evento a primo rischio.
- se espressamente pattuito, sono assicurate a primo rischio le manipolazioni nell'area dello stabilimento del contraente. Per manipolazioni si intendono le operazioni di trasporto preliminare, inoltre a destino e/o prelievo dal deposito eseguite internamente all'azienda con o senza ausili meccanici da parte del personale del contraente;
- se espressamente pattuito, sono assicurate le attrezzature aziendali (materiale di servizio e attrezzi di lavoro) del contraente durante i trasporti con veicoli stradali all'interno dell'estensione territoriale pattuita;
- se espressamente pattuito, è assicurato il bagaglio di viaggio (incl. documenti commerciali, computer portatili, ecc.) del personale del contraente durante i viaggi di lavoro in tutto il mondo a primo rischio.
- se espressamente pattuito, sono assicurati a primo rischio i campionari incluso l'imballaggio (comprese valigie e simili) durante i viaggi di lavoro del personale del contraente in tutto il mondo a primo rischio.

A3 Estensione territoriale

- Nell'estensione territoriale definita "Swiss" rientrano i seguenti paesi: Svizzera e Principato del Liechtenstein
- Nell'estensione territoriale definita "Euro" rientrano i seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, San Marino, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria
- Nell'estensione territoriale definita "EuroPlus" rientrano i seguenti paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Russia (incl. parte asiatica), Serbia, Turchia (incl. parte asiatica), Ucraina, Russia Bianca, Cipro
- Nell'estensione territoriale definita "USA/Canada" rientrano i seguenti paesi: Stati Uniti d'America (USA), Canada
- Nell'estensione-territoriale definita "Asia/Oceania" rientrano i seguenti paesi: Arabia Saudita, Bahrain, Cina e Hong Kong, Corea del Sud Emirati arabi, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Israele, Libano, Malaysia, Oman, Singapore, Siria, Taiwan, Thailandia, Yemen, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda e tutti gli altri paesi dell' Oceania.
- Nell'estensione territoriale definita "Altri paesi : tutto il mondo" rientrano tutti i paesi non menzionati negli articoli da A3.1 ad A3.5 delle condizioni generali (CG).

A4 Copertura precauzionale

La copertura precauzionale nell'ambito della polizza sussiste nei seguenti casi:

- 4.1 Estensione territoriale
Qualora nella polizza sia stata pattuita una copertura assicurativa per una o più zone di estensione territoriale di cui agli articoli da A3.1 ad A3.5. delle Condizioni generali (CG), sussiste una copertura assicurativa a titolo precauzionale.
Il contraente è tenuto a informare tempestivamente l'assicuratore nel caso in cui egli necessiti di una garanzia più estesa dal punto di vista territoriale o constati che i trasporti si sono svolti in un ambito geografico più ampio.
- 4.2 Esposizioni e fiere
Qualora nella polizza annua sia stata pattuita una copertura assicurativa per meno di dieci esposizioni e fiere, sussiste una copertura assicurativa precauzionale per un massimo di dieci esposizioni/fiere all'anno.
Il contraente è tenuto a informare tempestivamente l'assicuratore qualora constati la variazione del numero di visite annue a fiere o esposizioni in un anno rispetto a quanto pattuito.
- 4.3 Attrezzature aziendali
Qualora nella polizza sia stata pattuita una copertura assicurativa per meno di dieci veicoli per il trasporto di attrezzature aziendali, sussiste una copertura assicurativa precauzionale per un massimo di dieci veicoli.

Il contraente è tenuto a informare tempestivamente l'assicuratore qualora constati l'utilizzo in un anno di un numero maggiore di veicoli stradali.

- 4.4 Bagaglio
Qualora nella polizza sia stata pattuita una copertura assicurativa per i bagagli di viaggio per meno di dieci collaboratori del contraente, sussiste una copertura assicurativa precauzionale per un massimo di dieci collaboratori.
Il contraente è tenuto a informare tempestivamente l'assicuratore qualora constati la variazione nel numero di collaboratori in questione.
- 4.5 Campionari
Qualora nella polizza sia stata pattuita una copertura assicurativa per meno di dieci collaboratori del contraente con campionari al seguito, sussiste una copertura assicurativa precauzionale per un massimo di dieci collaboratori.
Il contraente è tenuto a informare tempestivamente l'assicuratore qualora constati la variazione nel numero di collaboratori in questione.

L'assicuratore addebita al contraente la relativa maggiorazione del premio a decorrere dal momento della variazione del rischio.

A5 Certificato di assicurazione

Su richiesta e a fronte del versamento di una commissione, l'assicuratore emette un certificato di assicurazione ad uso del contraente per ogni trasporto. Il certificato di assicurazione attesta che le merci ivi menzionate sono assicurate sulla base della polizza in vigore.

B Estensione della copertura

B1 Rischi e danni assicurati

- 1.1 Sono assicurati perdita e danni alle merci. L'assicurazione si intende "contro tutti i rischi", fatte salve le esclusioni di cui all'articolo B4 delle condizioni generali (CG).

Sono altresì assicurati:

- 1.2 In caso di manipolazioni, se assicurate, le merci in stoccaggio provvisorio e/o in deposito, qualora sia possibile dimostrare che sono state danneggiate in occasione delle manipolazioni assicurate;
- 1.3 nel caso del bagaglio di viaggio, se assicurato, le spese per acquisti resisi indispensabili per ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte del vettore incaricato del trasporto;
- 1.4 le conseguenze degli eventi con motivazione politica e sociale in occasione di trasporti e soste di cui alle clausole relative alle condizioni generali (CG):
- a) guerra (per spedizioni postali, trasporti aerei, in traghetto e via mare)
 - b) sciopero, disordini e terrorismo (per tutti i tipi di trasporto e soste)
 - c) mine (per trasporti in traghetto, via mare e in acque interne)
- 1.5 le conseguenze dell'azione della temperatura su merci congelate e refrigerate, a condizioni perfette ed elaborazione, congelazione o refrigerazione siano state effettuate a regola d'arte. Inoltre il contraente deve avere adottato tutte le misure per poter mantenere le temperature prescritte per tutta la durata dell'assicurazione.

Sono inoltre assicurati:

- 1.6 i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità a un verbale d'avaria giuridicamente valido, così come i sacrifici di merce divenuta inutilizzabile a causa di un'avaria generale, con riserva delle esclusioni di cui all'articolo B4 delle condizioni generali (CG).
- 1.7 se è presente o imminente und anno assicurato, i costi dell'intervento del commissario d'avaria nonché per la prevenzione o la riduzione del danno;
- 1.8 se si è verificato un evento assicurato, i costi aggiuntivi per il trasbordo, lo stoccaggio temporaneo e la prosecuzione del trasporto, a condizione che, in base alle circostanze, tali misure siano state giudicate necessarie dal contraente o disposte dall'assicuratore;

- 1.9 i costi aggiuntivi per lo scarico, lo stoccaggio e il trasporto delle merci assicurate fino al luogo di destinazione previsto dopo il dissequestro del carico da una nave che sia stata confiscata, fermata o comunque dirottata verso un porto diverso da quello di destinazione prevista, poiché non risultavano soddisfatti i requisiti dell'International Safety Management Code senza che questo fosse a conoscenza del contraente;
- 1.10 perdita e danni conseguenti all'insolvenza o al ritardo di pagamento del proprietario, del noleggiatore o dell'esercente di un mezzo di trasporto o a qualunque altro conflitto finanziario con le parti summenzionate, a condizione che il contraente non abbia scelto direttamente tali parti o non abbia influito in maniera determinata su tale scelta.

B2 Dazi doganali e imposte di consumo

Queste voci sono comprese nel valore di assicurazione e quindi coperte dall'assicurazione. L'assicuratore risponde dei dazi doganali e delle imposte di consumo pagati sulle merci assicurate, che siano state perdute o danneggiate per effetto di un evento assicurato. Al contrario, l'assicuratore ha il diritto di percepire gli importi rimborsati al contraente per dazi doganali e imposte sul consumo.

In caso di pagamento di un indennizzo per le merci, l'assicuratore ha facoltà di richiedere al contraente la distruzione delle merci danneggiate oppure di rinunciare ai suoi diritti di proprietà per evitare che debbano essere corrisposti dazi doganali e imposte sul consumo.

B3 Merci non assicurate

Non sono assicurate le seguenti merci:

- 3.1 oggetti d'arte, antichità, rarità e oggetti da collezione
- 3.2 animali vivi e piante
- 3.3 telefoni cellulari
- 3.4 veicoli a motore, motociclette e barche
- 3.5 macchine che viaggiano su proprio assale
- 3.6 tappeti orientali
- 3.7 detriti (sciolti) e carichi di merci alla rinfusa
- 3.8 orologi e bigiotteria
- 3.9 merci di trasloco
- 3.10 valori (banconote, metalli preziosi e cartevalori)
- 3.11 sigarette e sigari

B4 Rischi e danni non assicurati

- 4.1 Non sono assicurate le conseguenze di:
- sequestro, confisca o ritenzione da parte di governi, autorità o pubblica amministrazione;
 - ritardo nel trasporto o nella consegna per qualsiasi causa;
 - dolo del contraente. In caso di colpa grave del contraente l'assicuratore ha facoltà di ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado della colpa;
 - dichiarazione inesatta;
 - violazione delle disposizioni concernenti importazioni, esportazioni e transito, nonché delle norme in materia valutaria e doganale;
 - violazione delle disposizioni concernenti il trasporto con consapevolezza del contraente.
- 4.2 Inoltre non sono assicurati i danni che siano stati causati da:
- umidità dell'aria;
 - processi insiti nella natura delle merci, come autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, ritiro, calo e colaggio ordinario;
 - insetti nocivi prodotti dalla merce assicurata;
 - condizione di non idoneità della merce per il viaggio assicurato;
 - imballaggio non adatto o insufficiente;
 - cattivo stivaggio sul mezzo di trasporto o nel container ad opera del contraente;
 - usura ordinaria;
 - energia nucleare e radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni da radioisotopi e impianti per la produzione di raggi ionizzanti (es. per scopi medici);
 - impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 - scottatura da freddo.
- 4.3 Inoltre non sono assicurati:
- danni all'imballaggio, se non viene più utilizzato ovvero non viene venduto insieme alla merce;
 - danni direttamente connessi alla lavorazione o alla fabbricazione delle merci in questione (difetti di fabbricazione)
 - disturbi tecnici non riconducibili a un fattore esterno improvviso e violento, come ad es. i danni derivanti dalla manipolazione errata o durante l'uso consueto;
 - corto circuito;
 - difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione
 - modifiche o perdite di dati derivanti da:
 - variazioni magnetiche della zona dei supporti dati prevista per la memorizzazione dei dati;
 - usura dei supporti dati, smagnetizzazione;
 - errori di programmazione, acquisizione dati, inserimento o etichettatura;
 - cancellazione o smaltimento;
 - campi magnetici, oscillazioni di tensione;
 - programmi e procedure che determinano la distruzione o la modifica di programmi o dati (es. i cosiddetti virus informatici); nonché tutti i danni conseguenti alle modifiche e perdite di dati;
 - pretese di responsabilità civile avanzate per danni causati dalla merce assicurata;
 - spese per impedire o evitare danni ambientali, in particolare le contaminazioni di aria, acque e suolo;
 - danni indiretti come:
 - danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata (es. perdite di interessi, di cambio, di prezzo, perdite di usufrutto o di esercizio);
 - inconveniente connessi a un sinistro, ad eccezione dei costi coperti di cui all'articolo B1 delle condizioni generali (CG).
 - controstallie e oneri di giacenza, supplementi di nolo di qualsiasi sorta e spese per quanto non previsto all'articolo B1 della condizioni generali (CG).

- 4.4 È esclusa ogni garanzia assicurativa se, con la consapevolezza del contraente:
- la merce viene trasportata con mezzi di trasporto (es. veicoli, container o strumenti di manipolazione) non idonei;
 - si utilizzano percorsi non adatti o vie ufficialmente chiuse alla circolazione.

B5 Limitazione dell'ammontare della prestazione

L'assicuratore risponde solo nei limiti dei massimali stabiliti nella polizza.

B6 Valore di assicurazione

6.1	Merci venute	Prezzi di vendita del contraente
6.2	Merci acquistate	Prezzo di costo o di acquisto del contraente
6.3	Merci usate	Valore attuale
6.4	Altri merci	Costi propri del contraente
6.5	Supporti dati	Valore materiale e costi di copia dei dati
6.6	Esposizioni e fiere	Costi propri del contraente
6.7	Costi di sgombero, recupero e smaltimento e spese supplementari	Costi diretti effettivi e dimostrabili
6.8	Manipolazioni	Costi propri del contraente
6.9	Attrezzature aziendali	Valore attuale
6.10	Bagaglio	Valore a nuovo
6.11	Campionari	Costi propri del contraente

Sono incluse nel valore di assicurazione le spese di trasporto, le quote di premio assicurativo e le altre spese fino alla destinazione prevista, nonché dazi doganali e imposte sui consumi.

B7 Mezzi di trasporto ammessi

Salvo diversamente pattuito, la garanzia assicurativa si applica soltanto se i mezzi di trasporto sono omologati dalle autorità.

- 7.1 Per i viaggi via mare vale inoltre quanto segue:
navi d'acciaio dotate di propulsione meccanica propria, classificate da un membro a pieno titolo o associato della "International Association of Classification Societies" (IACS per la lista dei membri vedi www.iacs.org.uk), che non abbiano più di 25 anni, nonché navi e aziende (armatori) certificate ai sensi dell'International Safety Management Code (codice ISM).
- 7.2 Per i viaggi su acque interne si applica inoltre quanto segue:
navi idonee al trasporto di merci. Se una nave è classificata dall'Associazione internazionale del registro navale del Reno (IVR) l'attestato di idoneità per il trasporto di merci si intende assegnato.

B8 Inizio e fine dell'assicurazione

- 8.1 L'assicurazione inizia non appena le merci lasciano la propria sede presso il mittente per il trasporto assicurato; e si conclude con la consegna presso il destinatario nella località predeterminata, in ogni caso non oltre sette giorni dopo l'arrivo del mezzo di trasporto.
- 8.2 Per quanto concerne i liquidi l'assicurazione ha inizio nel momento in cui i liquidi lasciano il serbatoio nel luogo di partenza per essere travasati nel mezzo di trasporto ai fini del trasporto e cessa nel momento in cui detti liquidi vengono trasferiti nel contenitore del destinatario. La fuoriuscita dovuta a una rottura della tubatura o a uno strappo della conduttura flessibile durante le operazioni di svuotamento e riempimento è assicurata soltanto nel caso in cui la rottura o lo strappo siano stati causati involontariamente da un evento esterno inaspettato.
- 8.3 Se durante il trasporto la merce viene fermata, l'assicurazione per ogni singola sosta intermedia è limitata a 30 giorni. Se la sosta intermedia tuttavia è determinata da circostanze su cui il contraente non ha la facoltà di influire, l'assicurazione rimane valida per altri 30 giorni.
- 8.4 Se l'assicurazione è estesa alle esposizioni e alle fiere, la sosta singola è limitata a 30 giorni, compreso lo smontaggio e il montaggio dello stand come pure i necessari stoccaggi prima e dopo dette esposizioni o fiere.

- 8.5 Se l'assicurazione è estesa alle manipolazioni, essa ha inizio con il ritiro dell'oggetto dalla sua sede e ha termine quando l'oggetto viene depositato nella sua nuova collocazione o nel luogo designato.
- 8.6 Se comprese nella garanzia, le attrezzature aziendali sono assicurate senza limite di tempo finché si trovano nei veicoli stradali.
- 8.7 Se la garanzia comprende il bagaglio di viaggio, l'assicurazione decorre non appena i viaggiatori lasciano il proprio domicilio o i locali commerciali e cessa con il ritorno in tali luoghi.
- 8.8 Se la garanzia comprende i campionari, l'assicurazione decorre non appena i viaggiatori lasciano i locali commerciali del contraente con il campionario al seguito e cessa con il ritorno in tali luoghi.

C Evento assicurato

C1 Calcolo del danno

In caso di avaria, il deprezzamento deve essere espresso in percentuale del valore della merce allo stato sano. L'ammontare del danno si ottiene moltiplicando questa percentuale per il valore di risarcimento. Qualora l'oggetto danneggiato possa essere riparato, le spese di riparazione rappresentano la base per il calcolo del danno. Non è assicurato un valore minimo dopo la riparazione. L'assicuratore o il commissario d'avaria possono richiedere che il valore delle merci danneggiate sia accertato tramite un'asta pubblica.

Qualora la merce debba essere venduta durante il tragitto a causa dei danni subiti, il ricavo netto spetta all'avente diritto. L'ammontare del danno equivale alla differenza tra il valore di risarcimento e il ricavo netto. In caso di perdita l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento nella proporzione esistente tra la parte persa e la totalità.

L'assicuratore non risarcisce nolo, dazi doganali imposte sul consumo né altri costi non sostenuti a seguito del verificarsi del sinistro. Inoltre il risarcimento che il contraente abbia ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni dell'assicuratore.

C2 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento è pari al valore di assicurazione, salvo dimostrazione del contrario da parte dell'assicuratore. Se il valore di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento, il danno viene risarcito soltanto nella proporzione del valore di assicurazione rispetto al valore di risarcimento.

Se la somma assicurata o la somma di risarcimento viene pattuita "a primo rischio", i danni vengono risarciti completamente nell'ambito della copertura garantita fino a concorrenza della somma pattuita e senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.

C3 Doppia assicurazione

Il contraente è tenuto a notificare per iscritto all'assicuratore la doppia assicurazione non appena egli ne venga a conoscenza. In caso di doppia assicurazione la responsabilità dell'assicuratore si intende soltanto a livello sussidiario.

C4 Denuncia/Constatazione di sinistro e misure di recupero

Il contraente deve denunciare immediatamente all'assicuratore ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza e provvedere alla conservazione e al recupero della merce, nonché alla limitazione del danno. Al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein è necessario l'intervento del commissario d'avaria dell'assicuratore. Le misure disposte dall'assicuratore non comportano il riconoscimento di alcun obbligo di prestazione.

Se il danno non viene denunciato e accertato con le modalità prescritte, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di risarcimento.

C5 Salvaguardia ed esercizio dei diritti di rivalsa

Debbono essere salvaguardati i diritti nei confronti di terzi che possono essere responsabili del verificarsi del danno. In particolare devono essere adottate le seguenti misure:

- 5.1 per i danni riconoscibili dall'esterno deve essere consegnata al vettore una riserva scritta prima che la merce venga presa in consegna. Si deve immediatamente richiedere una sopralluogo da parte dell'azienda di trasporto interessata;
- 5.2 per i danni non riconoscibili dall'esterno e i danni presunti le necessarie riserve devono essere correttamente inoltrate nel rispetto dei termini legali e contrattuali.

B9 Clausola sanzionatoria (clausola di Embargo)

Indipendentemente da eventuali disposizioni contrattuali divergenti, la copertura assicurativa sussista nella misura in cui nessuna misura sanzionatoria svizzera direttamente applicabile alle parti contraenti sia in contrasto con detta copertura assicurativa e con le eventuali prestazioni assicurative collegate.

Le sanzioni svizzere attualmente in vigore possono essere consultate sul sito Web della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

In entrambi i casi il vettore deve essere chiamato in causa con notifica scritta e invitato a un sopralluogo per constatare insieme il danno.

Qualora soggetti terzi vengano esonerati dalla responsabilità senza il consenso dell'assicuratore, decadrà ogni diritto di indennizzo. Il contraente cede tutti i diritti di risarcimento nei confronti di terzi all'assicuratore. La cessione diviene efficace non appena l'assicuratore abbia ottemperato al suo obbligo di prestazione. Su richiesta dell'assicuratore il contraente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di cessione.

L'assicuratore può richiedere che il contraente faccia valere a proprio nome i diritti di regresso. Le spese sono a carico dell'assicuratore. Questi ha facoltà di nominare e istruire l'avvocato del contraente. Il contraente non può accettare il risarcimento danni offerto da terzi se non dispone del consenso dall'assicuratore. Il contraente è responsabile di atti od omissioni che ledano i diritti di regresso.

C6 Trasferimento dei diritti di proprietà

Nei seguenti casi il contraente ha facoltà di richiedere dall'assicuratore il pagamento del valore di risarcimento a fronte del trasferimento dei diritti di proprietà sulle merci e della cessione degli eventuali diritti di risarcimento nei confronti di terzi:

- 6.1 scomparsa del mezzo di trasporto. Si ha la scomparsa quando per sei mesi non si hanno notizie del mezzo di trasporto.
- 6.2 inidoneità alla navigazione della nave a seguito di un evento assicurato, se la prosecuzione del trasporto è stata impossibile per un periodo di sei mesi.

L'assicuratore ha tuttavia facoltà, anche se versa il valore di risarcimento, di rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulle merci. L'assicuratore non è tenuto a rilevare merci danneggiate.

C7 Richiesta di indennizzo e obbligo di pagamento

Chi presenta una richiesta di indennizzo deve legittimarsi tramite la polizza o il certificato di assicurazione originale. Inoltre deve dimostrare che la merce, durante il viaggio assicurato, ha subito un danno del quale l'assicuratore è tenuto a rispondere. A questo scopo, unitamente alla richiesta di indennizzo devono essere inoltrati tutti i documenti giustificativi necessari (es. fatture, lettere di vettura con riserva, perizie di avaria e di esperti, sopralluoghi).

Il credito d'assicurazione è esigibile entro quattro settimane dall'inoltro di tutti i documenti giustificativi, che consentono all'assicuratore di verificare la regolarità della richiesta. Se sussistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto, l'assicuratore può liberarsi dal proprio obbligo di prestazione depositando la somma di risarcimento con modalità giuridicamente valide.

In caso di grande avaria l'assicuratore corrisponde l'importo provvisorio a condizione che gli venga rilasciata la ricevuta originale intestata in bianco.

C8 Franchigia

Per ogni sinistro il contraente deve farsi carico della franchigia convenuta nella polizza.

C9 Prescrizione

I diritti contro l'assicurazione cadono in prescrizione se non vengono esercitati in giudizio entro due anni dal verificarsi del sinistro

I crediti per i contributi di grande avaria si estinguono se non vengono esercitati in giudizio entro un anno dopo la stesura del verbale d'avaria.

D Durata dell'assicurazione

D1 Durata contrattuale e disdetta

Il contratto di assicurazione entra in vigore alla data fissata nella polizza. Se è stato stipulato per la durata di almeno un anno, esso si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto con comunicazione scritta entro tre mesi prima della sua scadenza.

La disdetta è valida se perviene all'assicuratore ovvero al contraente entro il giorno che precede l'inizio del suddetto termine di termine di tre mesi.

Se l'assicuratore in caso di sinistro ha erogato una prestazione, il contratto

può essere disdetto da entrambe le parti, entro e non oltre la data di versamento del risarcimento, tramite comunicazione scritta.

Se il contratto viene disdetto, la responsabilità dell'assicuratore termina quattordici giorni dopo che all'altra parte è stata fatta pervenire la comunicazione di recesso.

L'assicuratore mantiene il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso, qualora il contraente disdica il contratto durante l'anno successivo alla stipula del contratto.

E Premio assicurativo

E1 Calcolo del premio

- 1.1 Il premio viene calcolato in base ai dati forniti dal contraente. La base è costituita dal valore assicurativo delle merci trasportate (fatturato assicurato).
- 1.2 Se sono assicurate le relative opzioni:
 - a) il numero di esposizioni e fiere
 - b) il numero di veicoli stradali per gli impianti aziendali
 - c) il numero di viaggiatori per il bagaglio di viaggio
 - d) il numero dei viaggiatori con campionario.
- 1.3 Il contraente è tenuto a informare l'assicuratore di eventuali variazioni, affinché quest'ultimo possa adeguare il premio a partire dal momento in cui si ha la variazione del rischio.
- 1.4 Per l'estensione di garanzia ai costi di sgombero, recupero e smaltimento, alle spese supplementari nonché al rischio di manipolazione vengono addebitati premi annuali forfetari.

E2 Imposta di bollo federale

I premi per le esposizioni e le fiere, i costi di sgombero, recupero e smaltimento, le spese supplementari, i costi per le manipolazioni, le attrezzature aziendali e i bagagli sono soggetti all'imposto di bollo federale.

F Disposizioni generali

F1 Obbligo di notifica

In sede di stipula del contratto il contraente è tenuto a comunicare all'assicuratore, senza alcuna sollecitazione in tal senso, tutte le circostanze che appaiono idonee alla valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche se si deve ipotizzare che queste circostanze siano già note all'assicuratore o al suo rappresentante.

Se viene stipulata un'assicurazione per conto terzi o tramite un incaricato del contraente, devono essere comunicate all'assicuratore anche le circostanze note o che dovrebbero essere note all'assicurato o all'incaricato.

Ogni reticenza, ogni raggirio, ogni dato comunicato consapevolmente in maniera errata o falsificata produce la nullità del contratto.

F2 Adeguamento contrattuale

L'assicuratore può richiedere l'adeguamento del contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo. A questo scopo è tenuto a trasmettere le nuove condizioni contrattuali al contraente entro i 25 giorni precedenti la scadenza dell'anno assicurativo.

Il contraente, in questo caso, ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se il contraente si avvale di tale diritto, il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno assicurativo. Per essere valida, la disdetta deve pervenire all'assicuratore entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

Se il contraente non inoltra disdetta, l'adeguamento del contratto si intende accettato.

F3 Cambiamento di proprietà

Se l'oggetto del contratto di assicurazione cambia proprietario, diritti e doveri derivanti dal contratto passano all'acquirente.

Per il premio relativo al periodo fino al trasferimento di proprietà risponde

E3 Compensazione fra premi e danni

L'assicuratore può compensare i premi in scadenza con gli indennizzi dovuti. Se tuttavia l'avente diritto è un terzo in buona fede, può essere posto in compensazione soltanto il premio dovuto per il trasporto interessato dal danno.

E4 Pagamento del premio

Il premio è dovuto al momento della fatturazione. In caso di mancato pagamento del premio in scadenza, il contraente deve essere sollecitato per iscritto, con indicazione delle conseguenze di mora, a effettuare il versamento entro quattordici giorni dopo l'invio della diffida.

Se la diffida rimane senza esito, l'assicuratore può rivendicare legalmente il proprio credito e negare l'assicurazione di futuri trasporti fino al pagamento del premio scaduto o annullare immediatamente la polizza.

E5 Rimborso del premio

Se il contratto d'assicurazione viene risolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo D1 delle condizioni generali (CG).

all'assicuratore, oltre all'acquirente, anche il precedente proprietario.

L'acquirente può disdire il contratto con comunicazione scritta entro quattordici giorni dal passaggio di proprietà. Lo stesso diritto spetta all'assicuratore entro quattordici giorni dalla presa d'atto del trasferimento di proprietà. Il recesso diviene efficace nel momento in cui la relativa comunicazione perviene alla controparte.

F4 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto è disciplinato dalla legge svizzera. Foro competente è la sede principale dell'assicuratore, salvo la legge non imponga diversamente.

F5 Rapporto con la legge sul contratto di assicurazione (LCA)

Non si applicano i seguenti articoli della legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908: art. 2, 3, 3a, 6, 14 cpv. 2 - 4, 20, 21, 28 - 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 54, 64 cpv. 1 - 4, 72 cpv. 3.

Le altre disposizioni della legge menzionata si intendono applicabili salvo diversamente previsto dalle condizioni della polizza.

F6 Recapito dell'assicuratore

6.1 Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente, alla rappresentanza indicata sull'ultima fattura premi o alla sede svizzera della società. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine.

6.2 Per la polizze a cui partecipano più società, ciascuna società risponde per la propria quota (esclusione dell'obbligazione solidale). Al contrario, la società incaricata della gestione del contratto opera per tutti gli assicuratori partecipanti.